

COMUNE DI MORNICO LOSANA

PROVINCIA DI PAVIA

Tel. 0383/892523/ Fax 0383/892565/ Cod.Fisc. e P.I. 00475070181 / 27040

Mornico Losana (PV) / Piazza Libertà 1

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 9 Del 29-04-2016

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE
PER L'ANNO 2016**

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 21:50, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica di Prima convocazione,

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

PORCELLANA PAOLO	P	DE FILIPPI ILARIA	P
ROSATI ILARIA	P	MERIZZOLI LUCA	P
CIPRANDI FRANCESCO	P	ROSSI LUIGINA	P
BERTONE FRANCESCO	A	GIAURO MARIA	A
BASCAPE' ANDREA	P	GARIFO MARCELLO PAOLO	P

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 2.

Assiste il Segretario Comunale sig. Dott. Andrea GUAZZI.

Presiede il Signor PAOLO PORCELLANA, SINDACO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell'Interno in data 1° marzo 2016, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli Enti locali è stato prorogato al 30 aprile 2016;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di **IMU**
 - è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,
 - è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;
 - è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;

- è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;
- in materia di **TASI**
 - è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta;
 - è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
 - è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;
- in materia di **TARI**
 - è stata confermata l'applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni fissate per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 - 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

VISTO, in tal senso, l'art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto che per l'anno 2016 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2016 anche sotto questo profilo

VISTA la deliberazione di C.C. del 29/04/2015 n. 10 con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2015;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2016 prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per tutti gli altri terreni si applicherà il moltiplicatore 135 e l'imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota definita dal Comune, classificato come non montano, sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, che dal 2016 ritorna a costituire il termine per l'individuazione dei Comuni non montani;^[1]

¹ Passaggio riservato ai Comuni parzialmente montani

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2016 non potrà tuttavia essere adottata, a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovrà applicare l'aliquota vigente nel 2015;

CONSIDERATO quindi che, nel 2016, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	5. per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	9. per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti ^[2]	8,2. per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	5 per mille, da ridurre al 75 per cento (aliquota applicabile 3,75, per mille)
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	8,6. per mille

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2016 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote

² Norma per i Comuni non montani

deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2016 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

VISTO il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 29/04/2016 n. 4;

RITENUTO necessario, stante l'espreso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2016, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 10.830,50
Cura del verde pubblico	€
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 22.500,00
Sgombero neve	€ 5.000,00
Servizi di polizia locale	€
Servizio di protezione civile	€
Videosorveglianza	€
Reti wi-fi pubbliche	€
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€
Anagrafe	€

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2016 da parte del Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1. per mille ^[3]
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	1. per mille, da ridurre al 75 per cento (aliquota applicabile 0,75, per mille)
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 - 666), confermando anche per il 2016 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

CONSIDERATO che il blocco dell'aumento dei tributi comunali introdotto dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 - 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

³ La sommatoria con l'aliquota IMU abitazione principale non può superare il 6 per mille, eventualmente maggiorabile dello 0,8 per mille, per la quota applicata nel 2015

- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 - 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 683 L. 147/2013, con deliberazione di Consiglio Comunale del 29/04/2016 n. 8, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2016;

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2016 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARI 2015, il Comune ritiene opportuno confermare anche nel 2016 le tariffe deliberate ai fini TARI nel 2015, che garantiscono, sulla base del Piano Finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RITENUTO a fronte delle disposizioni sopra enunciate, approvare per l'anno 2016 le tariffe relative alla TARI riportate, suddivise per categorie, nei seguenti prospetti:

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di determinare per l'anno 2016 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

UtENZE domestiche residenti

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	17.226,00	0,84	114,00	1,00	0,532961	76,545984
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	17.623,00	0,98	116,00	1,40	0,621788	107,164378
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	9.076,00	1,08	54,00	1,80	0,685235	137,782772
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	7.802,00	1,16	41,00	2,20	0,735994	168,401166
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	802,00	1,24	6,00	2,90	0,786752	221,983355
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	287,00	1,30	1,00	2,90	0,824820	221,983355
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ABITAZIONI USO STAGIONALE	757,00	0,75	8,00	0,90	0,479665	68,891386
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ABITAZIONI USO STAGIONALE	10.353,00	0,88	80,00	1,26	0,559609	96,447940
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-ABITAZIONI USO STAGIONALE	100,00	0,97	1,00	1,62	0,616712	124,004495
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Compostaggio domestico	435,00	0,88	1,00	1,26	0,559609	96,447940

Utenze non domestiche

Comuni fino a 5.000 abitanti

<i>Categorie di attività</i>	<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		
2. Campeggi, distributori carburanti		
3. Stabilimenti balneari		
4. Esposizioni, autosaloni	0,227214	0,390612
5. Alberghi con ristorante		
6. Alberghi senza ristorante		
7. Case di cura e riposo	0,745008	0,860448
8. Uffici, agenzie, studi professionali		
9. Banche ed istituti di credito	0,454847	0,525951
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli		
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,815588	0,935270
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto		
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,713640	0,825238
15. Attività artigianali di produzione beni specifici		
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie		
17. Bar, caffè, pasticceria	2,854560	3,281147
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	2,046813	2,355780
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante		
21. Discoteche, night club		

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12^{quater} D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e che, a decorrere dall'anno 2015, i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

CONSIDERATO che, a fronte di tale disposizione, pur non potendosi considerare obbligatorio l'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento preventivamente compilati, occorre tuttavia evidenziare che se il Comune è tenuto a rendere disponibili tali modelli, la loro predisposizione dovrebbe intervenire per tutti i contribuenti e non soltanto per quelli che ne dovessero fare richiesta;

RITENUTO peraltro che la decisione adottata a livello normativo di uniformare i termini di versamento della TASI a quelli dell'IMU costituisca un evidente problema, in quanto costringe di fatto l'Ufficio ad addossare ai contribuenti l'onere di effettuare i conteggi del tributo dovuto, pur in presenza di disposizioni normative che prevedono l'invio di modelli di pagamento precompilati, con una procedura che si rende necessario adottare quanto meno per la quota dovuta dal detentore;

RITENUTO pertanto che, pur a fronte delle modifiche normative introdotte in sede di conversione del D.L. 66/2014, il Comune possa modificare parzialmente la previsione relativa ai termini di versamento della TASI anche per l'anno 2016, prevedendo a livello regolamentare che, mentre la TASI dovuta dal possessore potrà essere versata in autoliquidazione alle scadenze previste per l'IMU, la TASI eventualmente dovuta dal detentore dovrà invece essere riscossa unitamente alla TARI, a fronte di apposito avviso di pagamento da trasmettersi da parte del Comune;

RITENUTO infatti che, sotto questo profilo, il Comune possa legittimamente derogare alla disposizione normativa che individua le scadenze e le modalità di pagamento della TASI, distinguendo la posizione del possessore (tenuto all'autoversamento nei termini di pagamento dell'IMU) da quella del detentore, tenuto al versamento su richiesta da parte del Comune, unitamente al pagamento della TARI, a fronte del fatto che tale modifica dei termini di pagamento viene adottata esclusivamente per semplificare le modalità di calcolo del tributo da parte del contribuente, al fine di evitare la commissione di errori che finirebbero in ogni caso per costituire un aggravio per l'attività dell'ufficio in sede di rettifica dei versamenti effettuati;

RITENUTO che, per ovviare a tali difficoltà, si renda quindi opportuno stabilire che il versamento della TASI dovuta dal detentore dovrà essere effettuato alle scadenze previste per il pagamento della TARI, a fronte della trasmissione da parte del Comune di un avviso di pagamento contenente:

- l'indicazione della percentuale di imposta addebitata all'utilizzatore;
- gli estremi catastali degli immobili utilizzati per cui è stata quantificata l'imposta dovuta;
- l'importo dovuto a titolo di TASI, distinto da quello dovuto a titolo di TARI;
- i termini di versamento e, per limitare al massimo la commissione di errori da parte del contribuente, l'allegazione dei modelli di pagamento precompilati, come normalmente succede in sede di riscossione del tributo sui rifiuti e come risulta ancora previsto dal comma 689 della L. 147/2013;

CONSIDERATO che la TASI costituisce un'entrata di competenza esclusivamente comunale, per cui - non sussistendo esigenze di cassa che rendano strettamente necessario procedere all'incasso della TASI dovuta dai detentori nei termini previsti per legge - il suo differimento non comporta nessuna conseguenza né a livello di entrate erariali, né tanto meno determina danno economico per il Comune, in quanto il ritardato incasso di tali somme, che peraltro costituiscono una parte relativa del gettito TASI, è ampiamente compensato dalla minore attività che l'Ufficio Tributi dovrà effettuare in sede di controllo dei versamenti;

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto Possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
TARI e TASI occupante	Acconto	1^ rata:16 luglio 2^ rata 16 ottobre
	Saldo	3^ rata: 16 gennaio anno successivo

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di consiglio comunale del 29/04/2016 n. 4;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio interessato;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme previsti dalla legge

DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2016:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	5. per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	9. per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti ¹⁴⁾	8,2. per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	5 per mille, da ridurre al 75 per cento (aliquota applicabile 3,75, per mille)
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	8,6. per mille

¹⁴ Norma per i Comuni non montani

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- di rimandare alla Giunta Comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento IMU, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2016 da parte dei relativi soggetti passivi;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1. per mille ^[5]
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	1. per mille, da ridurre al 75 per cento (aliquota applicabile 0,75, per mille)
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille

- di stabilire che l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell'area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2016 con la TASI è pari al 99,13 per cento, considerando un aumento del Fondo di solidarietà equivalente al minor gettito TASI 2016.

⁵ La sommatoria con l'aliquota IMU abitazione principale non può superare il 6 per mille, eventualmente maggiorabile dello 0,8 per mille, per la quota applicata nel 2015

Tassa sui rifiuti (TARI)

- di determinare per l'anno 2016 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI)

UtENZE domestiche residenti

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	17.226,00	0,84	114,00	1,00	0,532961	76,545984
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	17.623,00	0,98	116,00	1,40	0,621788	107,164378
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	9.076,00	1,08	54,00	1,80	0,685235	137,782772
1 .4	USO DOMESTICO- QUATTRO COMPONENTI	7.802,00	1,16	41,00	2,20	0,735994	168,401166
1 .5	USO DOMESTICO- CINQUE COMPONENTI	802,00	1,24	6,00	2,90	0,786752	221,983355
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	287,00	1,30	1,00	2,90	0,824820	221,983355
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE- ABITAZIONI USO STAGIONALE	757,00	0,75	8,00	0,90	0,479665	68,891386
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI- ABITAZIONI USO STAGIONALE	10.353,00	0,88	80,00	1,26	0,559609	96,447940
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI- ABITAZIONI USO STAGIONALE	100,00	0,97	1,00	1,62	0,616712	124,004495
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI- Compostaggio domestico	435,00	0,88	1,00	1,26	0,559609	96,447940

Utenze non domestiche

Comuni fino a 5.000 abitanti

<i>Categorie di attività</i>	<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
22. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		
23. Campeggi, distributori carburanti		
24. Stabilimenti balneari		
25. Esposizioni, autosaloni	0,227214	0,390612
26. Alberghi con ristorante		
27. Alberghi senza ristorante		
28. Case di cura e riposo	0,745008	0,860448
29. Uffici, agenzie, studi professionali		
30. Banche ed istituti di credito	0,454847	0,525951
31. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli		
32. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		
33. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,815588	0,935270
34. Carrozzeria, autofficina, elettrauto		
35. Attività industriali con capannoni di produzione	0,713640	0,825238
36. Attività artigianali di produzione beni specifici		
37. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie		
38. Bar, caffè, pasticceria	2,854560	3,281147
39. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		
40. Plurilicenze alimentari e/o miste	2,046813	2,355780
41. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante		
42. Discoteche, night club		

- Utenze soggette a tariffa giornaliera (ed eventuali campeggi se tassati in base a tariffa per utente)

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.


Sulla base di quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal Gestore del servizio, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
TARI e TASI occupante	Acconto	1 ^a rata:16 luglio 2 ^a rata 16 ottobre
	Saldo	3 ^a rata: 16 gennaio anno successivo

- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al 16 ottobre;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Con successiva e separata votazione unanime, resa nei modi e nelle forme previsti dalla legge, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Cod. Fisc. e Part. IVA: 00475070181

COMUNE DI MORNICO LOSANA

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29.04.2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, in ordine alla

REGOLARITA' TECNICA

si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Mornico Losana, li 29.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
E SERVIZI ALLA PERSONA
(REBASTI Luigi)



Delibera C.C. N. 9 Del 29-04-2016.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO
F.to PAOLO PORCELLANA

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Andrea GUAZZI

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 124 DEL T.U. D. Lgs. 18.08.2000 N. 267

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno **10 GIU 2016** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al giorno **25 GIU 2016** ai sensi dell'art. 124 del T.U. D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

Mornico Losana, li

10 GIU 2016

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Elena Cagnoni

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4, D.Lgs 267/2000 il 29-04-2016

Mornico Losana, li

10 GIU 2016

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Andrea GUAZZI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Mornico Losana, li

10 GIU 2016



Il Segretario Comunale
Dott. Andrea GUAZZI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.

Mornico Losana, li

Il Segretario Comunale
Dott. Andrea GUAZZI